



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 13

| |
|--|
| <u>Organiramma</u> |
| <u>Delibera Commissione Disciplinare</u> |
| <u>1° Turno Coppa Uisp e Programmazione 2° Turno</u> |

Firenze, 20 Febbraio 2024

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

| GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA | | | |
|--|-----------|-------------|------------------|
| FUCINI | GIORGIO | COMITATO DI | AREZZO |
| CELLAI | ROBERTO | COMITATO DI | EMPOLI |
| LUZZETTI | FRANCESCO | COMITATO DI | GROSSETO |
| DE LUCA | GIOVANNI | COMITATO DI | FIRENZE |
| BARSOTTI | NATALE | COMITATO DI | VERSILIA |
| ALBERTI | ARTURO | COMITATO DI | MASSA |
| BIMBI | ALESSIA | COMITATO DI | CUOIO |
| COCCO | PASQUALE | COMITATO DI | VALDERA |
| ERCOLINI | FABIO | COMITATO DI | ETRUSCOLABRONICO |
| LANDI | DAVIDE | COMITATO DI | SIENA |
| CAPARRINI | ANDREA | COMITATO DI | EMPOLI |
| PAPA | VINCENZO | COMITATO DI | FIRENZE |
| CERCHIONI | MASSIMO | COMITATO DI | PISTOIA |
| BENELLI | LUCA | COMITATO DI | FIRENZE |
| BALDACCI | GABRIELE | COMITATO DI | PISTOIA |
| MINERBA | ANTONIO | COMITATO DI | PRATO |

Responsabile Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO

| SEGRETERIA TECNICA | Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820 |
|---------------------------|---|
| Segretaria | Badalassi Giorgia |

| SETTORE ATTIVITA' : Coordinatore Landi Davide |
|---|
| Gruppo di Lavoro: Cellai Roberto, Cocco Pasquale, Fucini Giorgio, Luzzetti Francesco, Minerba Antonio, Bernini Tommaso |

| SETTORE DISCIPLINA | Coordinatore | Ercolini Fabio |
|--|---------------------|-----------------------|
| Giudice I° istanza regionale | Scordo Dario | |
| Commissione Disciplinare II° istanza : Carlesi David | Badalassi Giorgia | Bimbi Alessia |

| SETTORE ARBITRI | Coordinatore | De Luca Giovanni |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Designatore | Baldacci Gabriele | |
| Coordinatore osservatori | Caparrini Andrea | |
| Gruppo di lavoro: | Cerchioni Massimo | |

| SETTORE FORMAZIONE | Coordinatore | Papa Vincenzo |
|---------------------------|---|----------------------|
| Gruppo di lavoro: | Benelli Luca, Barsotti Natale, Alberti Arturo | |

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA N. 15 anno 2023/2024

Ricorrente: ASD CAVALLINO

Comitato UISP : UISP AREZZO

Gara del 26.01.24 RENZINO 1978 - ASD CAVALLINO

C.U. n. 21 DEL 30.01.2024

Con atto del 02.02.24 il Sig. Guidelli Giorgio, in qualità di presidente della ASD CAVALLINO CALCIO, propone ricorso avverso la Sentenza della Commissione di I istanza con la quale veniva irrogata la squalifica al Sig. Luca Stanganini fino a tutto il 26.04.24 ai sensi degli art. 217, 218, 221, 116, e 119 RTN, chiedendo l'annullamento o la rivisitazione della squalifica stessa.

Prima di affrontare le argomentazioni esposte nel ricorso, occorre menzionare, richiamando la precedente delibera 15 anno 2021/2022, come il RTN al suo art. 155 indichi specificatamente i soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso, ovvero le Associazioni o Società Sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP SdA Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale non contemplando deleghe a terzi estranei, anche se patrocinatori presso le Magistrature Superiori.

Si ritiene che i principi ispiratori su cui l'Associazione si fonda escludano l'intervento di soggetti terzi innanzi agli organi disciplinari da una parte per valorizzare ulteriormente il rapporto tra il socio e l'Associazione e, dall'altro, per evitare che gli ineludibili costi da sostenersi per le rappresentanze in giudizio possano costituire barriere che andrebbero a scontrarsi con le finalità dell'Ente, volta ad organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, "nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale" (CFR. Statuto UISP ART. 3)

Pertanto, nel mostrare il massimo rispetto per la professione forense e per la libera scelta dei tesserati di volersi affidare a massimi esperti del diritto, codesta Commissione non può esimersi dal rappresentare come l'estrema professionalità mostrata dai legali tenda a scontrarsi con un ambito dilettantistico/amatoriale soprattutto allorquando viene richiesta l'applicazione di istituti propri di altri settori del diritto, ma, a ragione o a torto, oscuri a questo Ente.

Si fa qui espresso riferimento alla domiciliatura presso il legale per le comunicazioni, la vittoria delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, e alla richiesta di sospensione dei provvedimenti disciplinari.

Su tale ultimo argomento giova menzionare come nella precedente decisione menzionata, che tra l'altro vedeva sempre coinvolta l'odierna ricorrente, questa Commissione, riteneva, evidentemente cadendo in errore, di aver ben chiarito come l'istituto richiesto non abbia alcun fondamento giuridico nel RTN, contrariamente ad altri settori dell'ordinamento.

È da specificare invero, come il RTN ponga solo due articoli che possono richiamare il concetto di “sospensione” ovvero l'art. 125 RTN, in merito di sospensione cautelare, ed l'art. 136 RTN in merito sospensione di decorrenza delle sanzioni durante il periodo di inattività.

A fortiori è da rappresentare come la lettera i) dell'art. 135 RTN specifichi chiaramente che “*La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare*”, motivo per il quale si ritiene non dover soffermarsi oltre sulla “richiesta di sospensiva” irritualmente (ri)avanzata dalla ricorrente.

In claris non fit interpretatio.

Inoltre si rammenta, sempre nell'ottica della amatorialità della gestione della attività svolta, che comunque non deve appiattarsi sul significato di presappochismo, alla Commissione Disciplinare di Appello è imposto dal RTN un termine di giorni 21, ex art. 185, per la pubblicazione della propria decisione, che evidentemente vengono riconosciuti per permettere la riunione dell'Organo Collegiale e la necessaria concertazione.

Procedendo nella disamina del ricorso questa Commissione disciplinare di Appello regionale non può esimersi dal palesare i propri dubbi sulla legittimità del ricorso avanzato, predisposto su carta intestata ed a firma di un legale cui il Sig. Guidelli ha conferito procura alle liti e presso il cui studio ha eletto domicilio.

Appare evidente *ictu oculi* come tale ricorso sia redatto ed impostato come un vero e proprio ricorso introduttivo presso qualsivoglia Autorità Giudiziaria della Repubblica.

Parimenti è da sottolineare come nel medesimo atto sia riportata la dicitura “*sottoscrive il ricorrente, anche per accettazione del contenuto*”.

Sulla scorta di tale ultimo inciso questa Commissione, anche sulla base delle precedenti decisioni assunte, ritiene che il ricorso avanzato sia comunque aderente ai requisiti richiesti dalla normativa, in quanto la sottoscrizione dell'atto da parte del Guidelli, seppur nei termini anzidetti, non può che imputare al predetto la paternità dei motivi di doglianza offerte in esso, al netto delle formalità in esso indicate e sopra già citate, quale la formulazione dei capitoli di prova, l'elezione di domicilio e la richiesta del legale di essere notiziata a mezzo PEC richieste che non possono essere accolte, risultando modalità avulse e non previste nel RTN.

Entrando nel merito della vicenda la ricorrente ritiene che la squalifica disposta dal giudice di prime cure sia affetta da nullità in quanto il provvedimento disciplinare non sarebbe menzionato nel rapporto arbitrale, ma anzi “*totalmente omissa... limitandosi alla dicitura vedi allegato*”.

Orbene è da specificare, qualora ce ne fosse ulteriore necessità stante la rappresentata “esperienza decennale del Sig. Stangarini”, che il rapporto del DG è costituito da un modulo prestampato e diviso in sezioni. È evidente che nel caso di specie, che trova primo immediato riscontro nel lungo ricorso avanzato, lo spazio di suddetto modulo risulta inadeguato a quella analitica descrizione dei fatti che gli organi disciplinari e tecnici UISP richiedono ai DG al fine di chiarire le cause per le quali si è arrivati ad adottare un provvedimento disciplinare, proprio per poter orientare la decisione degli organi giudicanti su una sanzione ritenuta congrua, applicando in tale valutazione l'art. 117 RTN che testualmente recita “*La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo*

stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto alla Carta dei Principi".

È prassi consolidata che il DG, come nel caso di specie, possa, proprio per meglio descrivere i fatti, accludere al proprio rapporto un documento, variamente nominato "supplemento" o "allegato", purchè, come nella presente procedura, ne faccia menzione nell'atto "principale", motivo per cui l'asserita nullità della squalifica deve ritenersi destituita di fondamento alcuno.

Nel ricorso, oltre a contestare l'operato del DG, definito come "*prevenuto e/o comunque volto a creare tensione*" si addivene ad una diversa ricostruzione degli accadimenti che sarebbe comprovato dalle dichiarazioni testimoniali offerte a questa Commissione, pienamente ammissibili e pertanto valutate, oltre che dalle risultanze della richiesta di ammissione di prova per testi, corredata da formulazione dei capitoli di prova, che, invece non può trovare accoglimento, in quanto normativamente non prevista.

Si ritiene infatti che analogamente alle dichiarazioni dei Sig.ri Gallorini e Gori ed alla dichiarazione confessoria dello Stangarini, la ricorrente avrebbe ben potuto allegare altresì le ulteriori dichiarazioni dei Sig.ri Massaini, Bennati, ed Erba.

È da menzionare, tuttavia, come il RTN, agli artt. 178 e 180 ponga un diverso regime giuridico delle prove, indicando nel secondo articolo citato come siano "*prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice*".

Per quello che è conoscenza di codesta Commissione Disciplinare, alcun Organo disciplinare ha provveduto ad accertare la mancata veridicità del referto arbitrale e del suo supplemento, nel quale vengono ricostruiti i fatti che hanno portato al provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro e dei fatti occorsi al termine della partita.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto sussumibile la condotta dello Stangarini nell'ipotesi delle proteste, offese e atti minacciosi semplici, tutte aggravate dal ruolo di dirigente ricoperte dallo Stangarini e le ultime due anche dall'aver posto in essere la condotta nei confronti dell'ufficiale di gara.

Dal rapporto arbitrale effettivamente emerge come lo Stangarini sia stato allontanato dal terreno di gioco a seguito di una decisione arbitrale di cui ne contestava la correttezza, e dopo un primo momento nel quale si sarebbe rifiutato di allontanarsi dalla panchina, raggiungeva gli spogliatoi. Al termine della gara, questi si avvicinava per il ritiro dei documenti e l'arbitro lo invitava a delegare all'uopo, altro dirigente. Le scuse profferite dallo Stangarini inducevano il DG a far accedere il predetto all'interno degli spogliatoi, ove dopo poco il tentativo di dialogo andava naufragando. Lo Stangarini allora avrebbe opposto resistenza non aderendo all'invito del DG di allontanarsi ed anzi tentava di chiudere con forza la porta.

Una volta fuori uscito, questi avrebbe "creato confusione" nella zona antistante negli spogliatoi, insinuando che qualcuno lo avesse toccato, minacciando il DG di stare attento a cosa avesse scritto, corredando il tutto con lamentele nei confronti di terzi profferendo la frase "ora voglio vedere cosa scrive questo falso di merda".

Si ritiene che il Giudice di prime cure abbia ben applicato la normativa con una corretta sussunzione della condotta dello Stangarini nelle fattispecie contestate e una idonea posologia sanzionatoria, la cui entità tiene effettivamente conto della portata dell'illecito, il quale, tuttavia, risulta pluriaggravato.

Se risulta assolutamente ultroneo soffermarsi sulle proteste e sulle offese, chiaramente identificabili nel supplemento di rapporto, si ritiene che un maggior specificazione debba essere rivolta alle minacce.

Queste, come correttamente sottolineato dall'atto di gravame devono intendersi come la prospettazione di un danno ingiusto, come descritto nell'art. 105 RTN "*Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività*", che a parere di questa Commissione risulta plasticamente evidente dall'inciso "*mi minacciava di stare attento a cosa avrei scritto nel referto*", lasciando evidentemente intendere come una seguente lunga squalifica sarebbe stata ricondotta al rapporto del DG.

A ciò si aggiunga come lo stesso avrebbe provato a chiudere con forza la porta dello spogliatoio, evidentemente con l'intento di stazionare coattivamente all'interno degli spogliatoi, nonostante l'invito in senso contrario poco prima rivoltogli dal DG.

Si ritiene inoltre che la condotta di cui in argomento sia di mero pericolo, motivo per il quale l'ipotesi del "tentativo di minaccia" non possa ritenersi giuridicamente sussistente.

Da ultimo, stante la richiesta di "*trasmissione degli atti e del presente ricorso al procuratore arbitrale*", occorre menzionare che tale onere è, ex art. 153 RTN, a carico di "*qualsiasi Socio (che) sia a conoscenza di violazioni dello Statuto o del Regolamento Nazionale UISP, Regolamento Tecnico SdA Calcio o delle disposizioni delle UISP SdA Calcio competenti da parte di Ufficiali di gara deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima al Procuratore arbitrale*" il quale sulla base del successivo art. 154 "*Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia deve comunicare - in forma ricettizia - all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il Procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'Organo giudicante di primo grado una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni*".

Si ritiene, pertanto, che la richiesta di attivazione del Procuratore arbitrale dovesse essere onere, in primo luogo, del ricorrente, con atto evidentemente diverso dal presente ricorso, che è indirizzato ad organo diverso dal Procuratore Arbitrale, e le cui risultanze sarebbero eventualmente potute confluire nel presente giudizio, qualora un organo giudicante avesse giudicato la non veridicità della prova legale.

Tuttavia essendo questa Commissione composta altresì da soci, che comunque raccolgono la denuncia della ricorrente, non può esimersi dal trasmettere gli atti del presente giudizio e ed il ricorso, così come richiesto al Procuratore arbitrale presso la SDA Calcio del Comitato di Arezzo, affinché svolga gli opportuni accertamenti, eventualmente da giudicarsi, ovviamente, presso la quella Commissione disciplinare.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello **respinge** il ricorso avanzato dall'ASD CAVALLINO CALCIO, per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Si provveda altresì a trasmettere gli atti del fascicolo così come pervenuto al Procuratore Arbitrale presso la SDA di Arezzo

Così deciso in Firenze il 21.02.2024.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Alessia Bimbi

Giorgia Badalassi

COPPA NAZIONALE UISP - FASE 2

TOSCANA - Regionale

Risultati Gare

1° turno_ Andata

| Squadra Casa | Squadra Ospite | data | Risultato |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| A.C. FERRUZZA | KICKERS NARNALI ASD | 14/02/2024 ore 21.15 | 4 - 0 |
| A.S.D. U.S.A.P. | G.S. VICO D'ELSA | 13/02/2024 ore 21.15 | 1 - 5 |
| Riposa: CIRCOLO AGRESTONE | | | |

| Classifica | | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PD |
|------------|---------------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | G.S. VICO D'ELSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | A.C. FERRUZZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | CIRCOLO AGRESTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A.S.D. U.S.A.P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 5 | KICKERS NARNALI ASD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |

SANZIONI DISCIPLINARI

| <u>SOCIETA'</u> | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A.S.D. U.S.A.P. | | P.ti Coppa disciplina : 2 |
| CORTI ALBERTO | 1° ammonizione | |
| SUFFIA DAVIDE | 1° ammonizione | |
| A.C. FERRUZZA | | P.ti Coppa disciplina : 1 |
| PAPA DAVIDE | 1° ammonizione | |
| KICKERS NARNALI ASD | | P.ti Coppa disciplina : 1 |
| FRACASSO RAFFAELE | 1° ammonizione | |
| G.S. VICO D'ELSA | | P.ti Coppa disciplina : 7 |
| BARTOLOTTI CARLO | 1° ammonizione | |
| FUNAIOLI MASSIMILIANO | Espulsione (2 Giornate) | ART.221 RTN |

PROGRAMMAZIONE GARE

2[^] TURNO

| Squadra Casa | Squadra Ospite | data e ora | Impianto |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| G.S. VICO D'ELSA A.S.D. | A.C. FERRUZZA | 27/02/2024 ORE 21.30 | "Fratini" Strada di Fulignano snc Vico D'Elsa (Fi) |
| KICKERS NARNALI A.S.D | CIRCOLO AGRESTONE | 28/02/2024 ORE 21.15 | "Santa Lucia" viale Galilei - Prato -sintetico |

UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
S.d.A. Territoriali

| | | |
|----------------------------|--|---|
| AREZZO | Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it | Via Catenaria 12, 52100 Arezzo |
| CARRARA | Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it | Via Nuova 6 C, 54033 Carrara |
| EMPOLI | Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it | Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI) |
| ETRUSCOLABRONICHE | Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it | Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI) |
| FIRENZE | Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it | Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE |
| FIRENZE – MUGELLO | Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it | Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S.Lorenzo |
| FIRENZE – VALDARNO | Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it | Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI) |
| GROSSETO | Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it | Viale Europa 161,58100 Grosseto |
| LUCCA | Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it | Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca (LU) |
| LUCCA – VERSILIA | Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it | Via Petri, 55049 Viareggio (LU) |
| LUCCA – GARFAGNANA | Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@gmail.com | Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU) |
| MASSA | Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it | Via Alberica 6, 54100 MASSA |
| PIOMBINO – I.D’ELBA | Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com | Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI) |
| PISA | Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail calcio.pisa@uisp.it | Viale Bonaini 4, 56125 Pisa |
| PISTOIA | Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it | Via Gentile 40, 51100 PISTOIA |
| PRATO | Tel. 0574 691301 e-mail calcio.prato@uisp.it | Via G. Deledda 1, 59100 Prato |
| SIENA | Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it | Strada Massetana Romana 18,53100 Siena |
| SIENA - VALDELSA | Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199 e-mail uispvaldelsa@alice.it | Via Liguria 2,53034 Colle Val d’Elsa (SI) |
| SIENA - VALDICHIANA | Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it | Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045 Montepulciano (SI) |
| VALDERA | Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it | Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI) |
| ZONA DEL CUIOIO | Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it | Via Prov. Francesca Nord 224,56022 Castelfr. di Sotto (PI) |

Responsabile Calcio Toscana
Federico Cocchini